

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2376**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAIOLA, CONTU, MANNINO CALOGERO, MEMMI,
NUCCI MAURO, VINCENZI, DAL MASO, SINESIO***Presentata il 12 dicembre 1984*

Modifica del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente il mancato versamento all'erario delle ritenute fiscali operate dai sostituti di imposta

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, prevede la reclusione da 2 mesi a 3 anni e la multa da un quarto alla metà della somma non versata per chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate

Tale severità legislativa non ha senso, ove, tra l'altro, si consideri che il più delle volte tali fatti possono accadere esclusivamente per pura dimenticanza, non solo da parte dell'interessato, ma anche da parte degli impiegati addetti ai lavori

Non dimentichiamo, tra l'altro, che le altre ipotesi di reato previste dallo stes-

so decreto-legge n. 429 del 1982, ed in particolare l'omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi, sono punite con sanzioni di gran lunga più modeste e sono addirittura previste delle scusanti per la presentazione della dichiarazione oltre i termini

Si desidera sottolineare, inoltre, che ai sensi del citato articolo, potrebbe essere punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa prevista anche chi, per dimenticanza, non ha versato una modestissima ritenuta di mille lire!

Si fa presente, poi, che, da informazioni assunte, sono pronte, presso gli uffici delle imposte dirette, denunce indirizzate al procuratore della Repubblica, per versamenti di ritenute effettuati in ritardo, tra l'altro rilevate dall'autodichiarazione

zione effettuata direttamente dal sostituto d'imposta, entro il 30 aprile 1984.

È evidente, a questo punto, onorevoli colleghi, che sono necessari ed improcrastinabili dei correttivi alla più volte citata norma, attraverso una modifica della stessa che introduca un limite cronologico, oltrepassato il quale, il fatto diventi reato e, nello stesso tempo, un limite per ciò che riguarda l'ammontare delle ritenute non versate.

Ed è proprio questo lo scopo della presente proposta di legge che fissa il ter-

mine del versamento entro la data ultima di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (Modello 770) e limita la pena all'ammontare di ritenute effettivamente operate e non versate superiori ad un milione di lire.

Onorevoli colleghi, sembra questa una adeguata soluzione legislativa, anche per evitare il proliferare di processi penali inutili e dannosi, che, specialmente in questo primo periodo di applicazione della legge, potrebbe trovare un terreno assai fertile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, chiunque non versa all'erario, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate, è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata, se l'ammontare delle ritenute effettivamente operate e non versate è superiore ad un milione di lire ».

La presente legge ha efficacia dall'entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.